

RECESSO RAPPORTO LAVORO: il parere del Comitato dei Garanti riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale

Suprema Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – Sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32258

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'azienda sanitaria laziale, dopo aver avviato un procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti ad un dirigente sanitario a tempo determinato, aveva richiesto al Comitato dei Garanti di esprimere il parere previsto dall'art. 23 del CCNL 8.6.2000 ai fini del recesso del rapporto di lavoro, parere che veniva espresso oltre il termine di 60 giorni previsti dalla norma suindicata e quando l'azienda aveva già disposto la risoluzione del rapporto per giusta causa.

Il predetto dipendente si rivolgeva pertanto al Tribunale (che però rigettava la sue richieste) e successivamente alla Corte d'Appello, che ha dichiarato illegittimo il recesso dal rapporto dirigenziale intimato ed ha condannato l'azienda al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate sino all'originaria scadenza dell'incarico.

L'azienda sanitaria laziale si è appellata alla Suprema Corte per la Cassazione che, ritenute fondate le censure dell'azienda medesima, ha cassato la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte d'Appello in diversa composizione.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che da tempo ha affermato che l'intervento del Comitato dei Garanti, previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 165/2001, riguarda le ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'art. 21 e pertanto condiziona la validità del recesso nei soli casi in cui si contesti al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive.

Quanto al criterio discrezionale fra le due diverse forme di responsabilità è stato evidenziato (Cass. Nn. 1753, 14773, 24905 del 2017) che, mentre la responsabilità disciplinare presuppone il colpevole inadempimento di obblighi che gravano sul prestatore, rilevante in sé a prescindere dall'incidenza sui risultati dell'attività amministrativa e della gestione, la responsabilità dirigenziale è sempre strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e persegue la finalità di consentire la rimozione tempestiva del dirigente rivelatosi inadatto alla funzione, in modo da garantire l'attuazione del principio di efficienza e di buon andamento degli uffici pubblici.

Dai principi sopraindicati s'è discostata la Corte d'Appello perché, muovendo dall'erroneo presupposto che nel rapporto dirigenziale il potere di recesso del datore di lavoro pubblico sia in ogni caso condizionato dall'emissione del parere obbligatorio del Comitato dei garanti, non ha accertato la natura della responsabilità contestata al dirigente, che andava invece valutata sulla base dei criteri sopra indicati, giacché in caso di addebiti non riconducibili alla responsabilità dirigenziale, nessuna incidenza sulla validità della sanzione irrogata avrebbe potuto avere la mancata formulazione del parere.

Con sentenza del 26 settembre 2019, n. 32258 la Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, accogliendo il ricorso dell'azienda laziale, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello rinviandola alla Corte medesima in diversa composizione.